

Il recente D.L: 13 maggio 2011, n. 70 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 introduce alcune integrazioni al D.Lgs. 163/2006 che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, intervengono soprattutto in alcune procedure di affidamento dei contratti.

Modifiche al D.Lgs. 163/2006

- 1) Viene sostituito il comma 7 dell'articolo 122 del Codice (e abrogato il comma 7 bis) con un nuovo testo che prevede **l'innalzamento della soglia a un milione** di euro per le procedure negoziate svolte dal responsabile del procedimento secondo la procedura dell'art. 57, comma 6 del Codice (senza pubblicazione del bando di gara) e con invito rivolto (per importi superiori a 500.000,00 euro e fino al milione) ad almeno 10 soggetti mentre per importi inferiori a 500.000,00 ad almeno 5 soggetti;
- 2) All'articolo 123 del codice viene **elevata la soglia** (da 1 milione a 1.500.000,00 di euro) per la procedura ristretta semplificata per la sola esecuzione di lavori, senza pubblicazione del bando di gara e con invito rivolto ad almeno 20 soggetti qualificati;
- 3) Importante specificazione al comma 3 dell'articolo 132 (Varianti in corso d'opera) relativa alla copertura delle varianti contenute entro il 5% dell'importo originario del contratto che deve essere all'interno della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e **al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti**;
- 4) L'adeguamento dei prezzi per variazioni superiori al 10% rispetto a quelli rilevati dal Ministero infrastrutture consente (art. 133 commi 4 e 5 del Codice) compensazioni per **la metà** della percentuale eccedente il 10% indicato.

Negli altri ambiti, indirettamente connessi con l'esecuzione dei lavori, sono state introdotte le seguenti modificazioni relative a:

- art. 153 del Codice - Finanza di progetto – modifiche sulle garanzie della proposta, modalità di presentazione della proposta, requisiti dei soggetti;
- art. 165 del Codice – Procedura di valutazione di impatto ambientale – contenuti del progetto preliminare, modalità di pubblicazione del bando di gara, vincolo preordinato all'esproprio;
- art. 166 del Codice – Progetto definitivo – Pubblica utilità – riduzione del termine da 90 a 60 giorni per la conclusione della Conferenza di servizi,

termini per l'emanazione del decreto di esproprio, termini per la pubblicazione del bando di gara;

- art. 167 del Codice – Procedura di approvazione dei progetti - rapporto tra varianti e funzionalità dell'opera, riduzione del termine per il parere delle regioni sul monitoraggio ambientale;
- art. 168 del Codice – Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo – riduzione del termine per le richieste di prescrizioni o varianti da 90 a 60 giorni, riduzione da 60 a 45 giorni (dalla data di pubblicazione della convocazione) per il termine di segnalazione dell'omissione di soggetti competenti al rilascio di permessi, chiusura del procedimento in 60 giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo, riduzione a 60 giorni per le proposte dei soggetti omessi dalla comunicazione;
- art. 240 bis del Codice – Definizione delle riserve – al comma 1 viene aggiunta la prescrizione del limite dell'importo complessivo delle riserve che non può essere superiore al 20% dell'importo contrattuale; viene aggiunto il comma 1bis che specifica che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica (art. 112 Codice e Regolamento);

Modifiche negli allegati

- all'art. 16 dell'Allegato XXI – computo metrico e quadro economico – è stato ridotto all'8% (dal 10%) l'accantonamento per imprevisti e lavori in economia;
- all'art. 28 e 29 dell'Allegato XXI – verifica attraverso strutture tecniche – la soglia del punto a) del comma 2 è stata specificata in pari o superiore ai 20 milioni di euro;
- Allegato XXII – modello di cui all'articolo 189 – le parole “responsabile della condotta dei lavori” sono state sostituite da “responsabile di progetto e responsabile di cantiere”.

Introduzione della White List

Art. 4, comma 13, decreto-legge

Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,

ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Modifiche al D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti

Le modifiche introdotte dal D.L. 70/2011 nel Regolamento di attuazione del Codice interessano:

- art. 2 – disposizione relative a infrastrutture strategiche;
- art. 66 – partecipazioni azionarie;
- art. 357 – norme transitorie;

con integrazioni normative che non hanno ricadute dirette sugli aspetti riguardanti l'esecuzione e la direzione dei lavori.

Modifiche al D.P.R. 380/2001 -

Le novità di maggiore rilevanza riguardano:

- l'introduzione e silenzio-assenso sul permesso di costruire (ad eccezione delle aree con vincoli paesaggistici) che dovrebbe rendere più spedito l'iter procedurale responsabilizzando maggiormente i progettisti e imponendo una maggiore tempestività al responsabile del procedimento;

- estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
- la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
- per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
- obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica.

Si riporta, per maggior dettaglio, il nuovo articolo 20 del Testo unico, dopo le modificazioni introdotte dal D.L. 70:

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di

modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo

comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."

Modifiche alla Legge 241/1990

Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro" – (intesa Regioni per infrastrutture);

2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli", alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione."

- dopo il comma 6 è aggiunto, infine, il seguente comma: "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali."

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.